

R.P.U. 55/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| - dott. Alessandro Nastri | Presidente |
| - dott.ssa Claudia Tordo Caprioli | Giudice rel. |
| - dott.ssa Francesca Grotteria | Giudice |

ha emesso la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata nei confronti della ABRM S.R.L.S. (C.F. 01582120554), con sede in Terni, Via del Centenario snc.

Letto il ricorso ex art. 40 CCII presentato in data 12.9.2024 dal creditore NICLA AGLIANI (C.F. GLNNCL70M60L117Q), rappresentato e difeso dall'avv. Manuela Landi, ed esaminata la documentazione in atti, con cui è stata chiesta in via principale l'apertura della liquidazione giudiziale della debitrice e, in subordine, l'apertura della liquidazione controllata;

udita la relazione del giudice relatore, designato con decreto collegiale del 16-17.9.2024;

dato atto della ritualità e tempestività della notificazione alla debitrice del predetto ricorso e del decreto di convocazione ex art. 41, co. 1, CCII sottoscritto dal giudice delegato all'audizione delle parti ai sensi del comma 6 del medesimo articolo (notificazione perfezionatasi in data 18.9.2024 mediante comunicazione effettuata dalla Cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata della società debitrice risultante dal registro delle imprese ai sensi dell'art. 40, co. 6, CCII, come dimostrato, fino a prova contraria, dalla ricevuta di avvenuta consegna: si vedano, con riferimento alla stessa modalità di notifica già prevista dall'art. 15, co. 3, l.f., Cass. 31052/2019, Cass. 9897/2019, Cass. 30532/2018, Cass. 9368/2018, Cass. 26773/2016 e Cass. 15035/2016);

rilevato che la debitrice si è costituita ed è comparsa all'udienza del 14.10.2024, sostenendo l'insussistenza dei presupposti dimensionali per l'apertura della liquidazione giudiziale;

ritenuto che sussiste la competenza per materia e per territorio di questo Tribunale, trattandosi di procedimento ricompreso tra quelli indicati dall'art. 27, co. 2, CCII, ed essendo il centro degli interessi principali del debitore (che si presume, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese) sito in Terni da più di un anno prima del deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale;

dato atto che risulta rispettato il disposto degli artt. 9, co. 2, e 40, co. 2, CCII, poiché il ricorso, presentato dal difensore con il patrocinio del difensore che lo ha regolarmente sottoscritto, reca l'indicazione dell'ufficio giudiziario, dell'oggetto, delle ragioni della domanda e delle conclusioni;

ritenuto che sussiste la legittimazione attiva ex artt. 37, co. 2, CCII in capo alla ricorrente, non contestata dalla debitrice, ed il cui credito (all'epoca di € 16.190,00) risulta da un verbale di conciliazione stipulato tra le parti in data 28.1.2021 ai sensi degli artt. 11 e 12 d.lgs. 124/2004 presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Terni-Rieti, di cui il Tribunale di Terni ha dichiarato



l'esecutorietà con decreto del 12-13.5.2022 per il residuo importo di € 11.410,00 (dovendo sottolinearsi, al riguardo, che la legittimazione del creditore a proporre ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del debitore non presuppone necessariamente un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale o il possesso di un titolo esecutivo, spettando in mancanza – ovvero in presenza di un titolo provvisoriamente esecutivo – al giudice del procedimento prefallimentare compiere un accertamento incidentale sull'esistenza del credito all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante: su tale principio, enunciato in tema di legittimazione a proporre istanza di fallimento ma valido anche per la legittimazione a proporre ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, si vedano Cass., SS.UU., 1521/2013, Cass. 26246/2021, Cass. 24650/2020, Cass. 23494/2020, Cass. 21144/2020, Cass. 12678/2020, Cass. 30827/2018, Cass. 2810/2018, Cass. 163/2016, Cass. 22855/2015, Cass. 576/2015, Cass. 11421/2014 e Cass. 3472/2011);

considerato che non sussistono i presupposti dettati dall'art. 121 CCII per l'applicazione nei confronti della debitrice delle disposizioni sulla liquidazione giudiziale;

considerato, infatti, che la debitrice costituendosi ha allegato e dimostrato (cfr. bilanci d'esercizio del 2021, 2022 e 2023) il possesso congiunto dei requisiti dimensionali dell'impresa minore di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII;

ritenuta sussistente una situazione di sovraindebitamento, nell'accezione fornita dall'art. 2, co. 1, lett. c) CCII (*"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza"*), in capo alla debitrice, resa manifesta, oltre che dall'inadempimento dell'obbligazione nei confronti della ricorrente - di per sé già particolarmente sintomatico in quanto relativo a retribuzioni per prestazioni di lavoro dipendente e la cui esistenza non è stata contestata dalla debitrice nel corso del presente procedimento – anche dall'infruttuosità dell'azione esecutiva esperita dalla ricorrente, attestata dal verbale di pignoramento negativo redatto dall'Ufficiale giudiziario in data 11.7.2022 (v. Cass. 26246/2021), in occasione del quale l'Ufficiale giudiziario aveva attestato di aver *"trovato il domicilio chiuso per cessata attività. L'immobile risulta in attesa di "prossima apertura" per nuova gestione (come da cartello affisso alla porta)"* e, infine, dall'elevata esposizione debitoria nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e degli Enti previdenziali, pari a circa € 155.000,00 (v. Cass. 9218/2020, Cass. 8903/2017 e Cass. 15407/01); considerato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ad oggi risultante dalla documentazione agli atti del presente procedimento è complessivamente superiore alla soglia di € 50.000,00 stabilita dall'art. 268, co. 2, CCII, essendo irrilevante il fatto che l'entità del solo credito vantato dal ricorrente sia inferiore alla suddetta soglia;

ritenuto che, in definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nei confronti della ABRM S.R.L.S.;

tenuto conto, ai fini della nomina del liquidatore, dei criteri indicati dagli artt. 270, co. 2, lett. b), - nella formulazione vigente a seguito della modifica entrata in vigore il 28.9.2024 dal d.lgs. n. 136/2024 - 356 e 358 CCII, per cui in caso di domanda non proveniente dal debitore deve essere scelto nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento;

ritenuto che non vi siano motivi per non nominare un gestore avente il domicilio nel distretto di Corte d'Appello cui appartiene il Tribunale di Terni;



dato atto che con l'apertura della liquidazione controllata opera *ipso iure ex art. 270, co. 5, CCII* il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari;

p.q.m.

- **dichiara** l'apertura della liquidazione controllata nei confronti della ABRM S.R.L.S. (C.F. 01582120554), con sede in Terni, Via del Centenario snc;
- **nomina** giudice delegato la dott.ssa Claudia Tordo Caprioli;
- **nomina** liquidatore l'avv. Elena Cardaio;
- **ordina** al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del proprio patrimonio;
- **ordina** al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
- **dispone**, a cura del liquidatore, l'inserimento della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale di Terni e la sua pubblicazione presso il registro delle imprese;
- **dispone** che il liquidatore provveda senza indugio alla notifica della sentenza ai debitori;
- **dispone** che il liquidatore provveda, altresì, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, a cui notificherà la presente sentenza *ex art. 272 CCII*, indicando l'indirizzo p.e.c. a cui dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo di rivendica e di restituzione di beni;
- **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine perentorio sino al **15.1.2025**, data entro la quale, a pena di inammissibilità (salva la proroga eventualmente richiesta dal liquidatore ai sensi dell'art. 272, co. 1, secondo periodo, CCII, ovvero salvo che l'istante provi che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile), devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- **ordina**, per i beni immobili e mobili registrati facenti parte del patrimonio da liquidare, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti a cura del liquidatore;
- **dispone** che il liquidatore provveda, entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, a completare l'inventario dei beni del debitore e a redigere un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato.

Si comunichi alle parti e al liquidatore nominato.

Così deciso nella camera di consiglio del 23/10/2024.

Il giudice relatore
(dott.ssa Claudia Tordo Caprioli)

Il Presidente
(dott. Alessandro Nastri)

